

Protocollo d'intesa tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (di seguito: Assemblea legislativa), con sede a Bologna, in Viale Aldo Moro, n. 50, CF.80062590379, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente Maurizio Fabbri

e

l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (di seguito: Associazione), con sede legale a Bologna, in P.zza Maggiore n. 6, C.F. 91011240370, rappresentata, ai fini del presente atto, dal suo Presidente Paolo Bolognesi (di seguito: Parti)

Richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2025, n. 53, recante "Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980", a cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Finalità

1. Con il presente Protocollo d'intesa, le Parti intendono consolidare e sviluppare la collaborazione finalizzata a riconoscere la memoria e mantenere vivo il ricordo della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, attraverso la realizzazione di attività comuni che coinvolgano i cittadini, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. In particolare, le Parti perseguono la comune finalità di promuovere la conoscenza storica della Strage, del contesto in cui si è verificata e delle vicende giudiziarie e umane ad essa conseguenti, anche ai fini di stimolare la riflessione e l'analisi critica, di accrescere la consapevolezza degli avvenimenti connessi alla Strage e di sviluppare la cittadinanza attiva.

Articolo 2 Attività

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto lo svolgimento, in collaborazione tra le Parti, delle seguenti attività:

- a) realizzazione di percorsi didattici, educativi e formativi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, le Università e con altri soggetti interessati individuati dalle Parti;



- b) attività di ricerca e documentazione per raccogliere testimonianze e ricostruire fatti e avvenimenti;
 - c) individuazione di modalità per stimolare la sensibilità delle giovani generazioni, elaborando strumenti, metodologie e linguaggi appropriati;
 - d) realizzazione di progetti e iniziative culturali;
 - e) realizzazione e diffusione di materiali di comunicazione, anche mediante la valorizzazione delle immagini degli archivi connesse alla Strage e agli accadimenti ad essa correlati;
 - f) promozione di attività volte a diffondere la memoria della Strage e a valorizzare la Stazione di Bologna quale luogo della memoria.
2. Le Parti potranno, altresì, concordare lo svolgimento di ulteriori attività in attuazione del presente Protocollo d'intesa.
3. All'ideazione e alla realizzazione delle attività potranno partecipare altri soggetti, secondo le modalità che saranno definite dalle Parti.

Articolo 3

Attuazione del Protocollo d'intesa

1. L'Assemblea legislativa può concedere contributi all'Associazione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 recante "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea".
2. L'ammontare e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione delle attività effettuate e delle spese sostenute e documentate da parte dell'Associazione, saranno disciplinati da atti attuativi del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 4

Durata e recesso anticipato

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Protocollo d'intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'intesa. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 5

Imposta di bollo e di registro

1. Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A (Tariffa) - Parte prima (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine) del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Associazione.

2. Il presente Protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte seconda (Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso) del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico esclusivamente della Parte richiedente.

Articolo 6

Rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Maurizio Fabbri

Il Presidente dell'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980

Paolo Bolognesi

